

# Sugli embrioni nessun brevetto

**Bioetica.** Decisione dell'ufficio europeo di Monaco

## No al copyright per le tecniche che distruggono le staminali

**Marco Bellinazzo**

La difesa dell'embrione umano viene prima di tutto. Prima degli interessi economici e commerciali. Ma anche prima di eventuali fini terapeutici che potrebbero giovare all'umanità intera. Per questo in Europa non potranno essere brevettate tecniche di ricerca sulle cellule staminali che comportino la manipolazione e, quindi, la distruzione dell'embrione.

La decisione (notificata ieri alle parti) arriva dalla Grande Camera dei ricorsi dell'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco, sul cosiddetto caso «Warf» (G 2/06). Si tratta di una "sentenza" di portata storica, destinata a influenzare il dibattito etico e religioso nel Vecchio Continente, nonché le politiche di investimento nel settore delle biotecnologie.

### Il caso «Warf»

La Winscosin alumni research Foundation, legata all'Università del Winscosin, aveva presentato all'Ufficio di Monaco una domanda di brevetto per la preparazione di una coltura di cellule staminali embrionali da usare anche a fini terapeutici. Il rilascio del brevetto era stato negato e per questo la Warf, già in possesso Oltreoceano di una licenza analoga, si è rivolta alla Camera dei ricorsi.

L'Ufficio di Monaco, data la delicatezza della questione, ha poi chiamato in causa la Grande Camera di Ricorso, una sorta di Sezioni unite (composta da sette giudici di diversa nazionalità), incaricata di decretare i

principi della disciplina europea del copyright.

Il procedimento per giungere a fissare i paletti sulla brevettabilità dei metodi di ricerca sugli embrioni è durato un paio d'anni. Nella richiesta di brevetto della Warf, riferita al metodo di preparazione della coltura, non si faceva cenno all'incidenza sull'embrione. Ma i giudici di Monaco hanno potuto verificare che, allo stato del progresso scientifico, le colture di cellule staminali oggetto dell'istanza di riconoscimento dell'esclusiva si possono ottenere solo adoperando tecniche che implicano la distruzione degli embrioni stessi.

### La decisione

Secondo il collegio di Monaco non è possibile distinguere tra un uso "buono" degli embrioni (ad esempio, per la derivazione di linee cellulari al fine di curare malattie degenerative o tumorali) e un uso "cattivo", come la commercializzazione di organi del corpo umano e degli embrioni. Né è possibile differenziare tra le cellule staminali «totipotenti», quelle cioè che si formano nei primi 14 giorni dal concepimento e sono in grado di svilupparsi in qualsiasi tessuto, e cellule meno precoci (pluripotenti e multipotenti) in grado di svilupparsi solo in alcuni tipi di organi o tessuti.

Per la Grande Camera l'embrione costituisce sempre e comunque l'inizio di una vita umana e in quanto tale non può essere annientato. Per questo non si

possono brevettare prodotti ottenibili con un uso degli embrioni umani che ne provochi la distruzione.

Alla luce della direttiva sulle biotecnologie è perciò negata in Europa la brevettabilità delle invenzioni la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume: per cui sono inibiti i processi di clonazione degli esseri umani o di modificazione della loro linea genetica; come pure l'uso degli embrioni umani per finalità industriali o commerciali.

L'unica strada aperta di ricerca sugli embrioni è quella finalizzata a scopi terapeutici o diagnostici per l'utilità degli embrioni stessi. Mentre viene, in qualche modo, confermata la facoltà di utilizzare cellule staminali isolate da tessuti adulti o dal cordone ombelicale.

[marco.bellinazzo@ilssole24ore.com](mailto:marco.bellinazzo@ilssole24ore.com)

## Il principio

### La decisione (G 2/06) della Gran Camera di Ricorso

**Does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?**

■ Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) forbids the patenting of claims directed to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said